



CITTA' DI TORINO



中国·温州
WENZHOU CHINA

**PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI TORINO E LA MUNICIPALITÀ' DI WENZHOU**

Il Comune di Torino della Repubblica Italiana e la Municipalità di Wenzhou della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominate le Parti,

considerato che il rafforzamento del dialogo è un passo fondamentale verso lo sviluppo e la promozione delle relazioni economiche, accademiche e culturali tra le Parti;

considerata l'opportunità di istituire un rapporto di cooperazione in materia di valorizzazione del capitale umano e di integrazione sociale tra le rispettive cittadinanze;

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

Il presente Patto di Collaborazione intende favorire gli scambi e consolidare l'amicizia tra le Parti.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e cinese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

a) Collaborazione culturale

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività che favoriscano lo scambio e la cooperazione tra le istituzioni culturali dei rispettivi territori, l'organizzazione di festival, mostre ed eventi culturali. Inoltre, nell'ambito del progetto "Torino Creativa", le Parti intendono facilitare l'incontro tra giovani artisti e creativi promuovendo scambi e residenze artistiche.

b) Collaborazione turistica

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività di sviluppo turistico, incrementando i flussi turistici e sviluppando azioni mirate ad incentivare l'offerta turistica e a promuovere l'immagine e i rispettivi brand urbani.

c) Collaborazione economica

Le Parti intendono sostenere e incoraggiare, con il supporto degli enti economici preposti, la collaborazione tra il sistema delle imprese dei rispettivi territori al fine di favorire lo sviluppo economico e commerciale degli stessi.

d) Collaborazione accademica

Le Parti intendono supportare la collaborazione tra i rispettivi atenei al fine di implementare lo scambio di studenti, docenti e conoscenze in un'ottica di mutuo arricchimento scientifico e culturale.

e) Collaborazione nel settore del design

Le Parti convengono di promuovere reciprocamente la collaborazione nel settore del design, in particolare nell'ambito del design industriale, design d'interni, design di auto, visual design, web e digital design, food design e fashion design, attraverso una combinazione equilibrata di pratica progettuale, metodo e strumenti per scambiare esperienze e calendarizzare momenti di formazione tecnica e workshop.

f) Collaborazione sportiva

Le Parti convengono di collaborare per promuovere e diffondere la pratica sportiva intesa come strumento di comprensione e rispetto delle diversità culturali e come terreno di dialogo, integrazione e inclusione. Le Parti si impegnano altresì ad incoraggiare la partecipazione di squadre, società sportive ed atleti ad eventi sportivi organizzati nei due territori.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Collaborazione troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio del Comune di Torino, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Collaborazione sarà risolta in via amichevole mediante consultazione tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e durata)

Il presente Patto di Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 3 (tre) anni. Esso potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Collaborazione tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Fatto il 09/09/2021 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Comune di Torino

La Sindaca

Chiara Appendino



Per la Municipalità di Wenzhou

Il Sindaco

Yao Gaoyuan

